

Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto

SailGuard Responsabilità Civile

Condizioni Di Assicurazione

AI SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.

Il Set Informativo è composto da:

- A) Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario;**
- B) Dip;**
- C) Dip Aggiuntivo;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di assicurazione.

Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione l'operazione con cui un soggetto (l'assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (l'impresa di assicurazioni) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la compagnia di assicurazione non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo la somma dovuta dall'impresa di assicurazioni all'assicurato in caso di sinistro.

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Limite di indennizzo l'obbligazione massima dell'impresa di assicurazione per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Perito il libero professionista incaricato dall'impresa di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento la somma dovuta dall'impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa il diritto che spetta all'impresa di assicurazioni nei confronti dell'assicurato e che consente alla prima di recuperare dall'assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Compagnia l'impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Surrogazione la facoltà dell'impresa che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe S.A.. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sommario

Condizioni Generali di Assicurazione

pag.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra le parti - Obblighi previsti dal contratto - Modifiche dell'Assicurazione
5

Art. 2 - Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio;
5

Art. 3 - Adeguamento del Premio;
5

Art. 4 - Alienazione dell'unità;
5

Art. 5 - Cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità;
6

Art. 6 - Oneri a carico del Contraente;
6

Art. 7 - Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge;
6

Art. 8 - Giurisdizione
6

Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto:

Art. 9 - Rischi Assicurati;
6

Art. 10 - Esclusioni e rivalsa;
7

Art. 11 - Certificato e contrassegno;
7

Art. 12 - Limiti geografici di operatività;
7

Norme che regolano i sinistri:

Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri;
7

Art. 14 - Gestione delle vertenze;
8

Condizioni Particolari (operanti solo espressamente richiamate):

A) Attività idrosportiva, traino paracadute ascensionale o di deltaplano e siluro gonfiabile;
8

B) Responsabilità civile dei trasportati;
8

C) Broker.
8

Definizioni
9

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra le parti - Obblighi previsti dal contratto - Modifiche dell'Assicurazione.

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, **le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente polizza,**

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, **il Contraente e/o Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 Cod. Civ.**

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Rappresentanza Generale della Società presso la Sede Legale della stessa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

Salvo quanto previsto dal successivo art. 3, **l'assicurazione ha la durata indicata nel certificato di polizza.**

L'assicurazione, ferma in ogni caso la scadenza indicata nel certificato di polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio presso la sede della Società o del Broker/Agente al quale la polizza è assegnata, che incasserà il premio con efficacia liberatoria nei confronti della Società ai sensi dell'articolo 118 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 3 Adeguamento del premio

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, dovrà mettere a disposizione del Contraente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, le nuove condizioni di premio presso il Broker/Agente al quale la polizza è assegnata; **dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.**

Nel caso in cui, prima della scadenza del contratto, il Contraente non accetti il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.

Art 4. Alienazione dell'unità

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'unità, a qualsiasi titolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni:**

- (a) Sostituzione con altra unità. Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti e pagamento del conguaglio di premio.
- (b) Cessione del contratto. Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all'acquirente dell'unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di

apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti. Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere contraente di una polizza riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall'acquirente di subentrare nella polizza ceduta. La Società, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse le imposte ed il contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il contratto ceduto cesserà alla sua naturale scadenza.

- (c) Risoluzione del contratto. Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno.

Art. 5 Cessazione di Rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità

In caso di cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità assicurata, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.**

Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso.

Il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altra unità della medesima tipologia, **purché il proprietario rimanga invariato.** Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità dell'unità che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un'unità in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altra unità di sua proprietà.

Art. 6 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art 7. Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

Art 8. Giurisdizione

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DELL'UNITA' DESCRITTA IN POLIZZA AI SENSI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 9 Rischi assicurati

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, I rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza.

La Società inoltre:

- assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi **con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell'apposito**

spazio previsto nella Scheda Riepilogativa;

- assicura la responsabilità per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio dell'unità quando la stessa non si trova in navigazione, **con la stessa franchigia riportata nella Scheda Riepilogativa;**
- fermo restando quanto previsto nel primo capoverso, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo. **Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo dell'unità od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.**

In caso di unità adibite a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, **l'allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati in occasione e/o nel corso e/o dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art 10 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea", se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti.

Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 Certificato e contrassegno

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dalla Società presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive.

Art. 12 Limiti geografici di operatività

L'assicurazione vale nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti nonché nelle Acque Interne dei Paesi Europei.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art 13. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella

presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 14 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione del danneggiato.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono operanti solo se espressamente richiamate nel riquadro "Condizioni Particolari" - Scheda Riepilogativa.

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Particolari, valgono le norme previste dalla Garanzia "Responsabilità Civile".

A) ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO E SILURO GONFIABILE.

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, derivanti dall'esercizio dell'attività idrosciatoria effettuata anche con il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE QUANDO L'UNITÀ È A TERRA

La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non oggetto di copertura obbligatoria. **Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici.**

Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice, in relazione alla presente estensione di copertura, sono inoltre esclusi i danni:

- ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'unità e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra;
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità;
- cagionati al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e la movimentazione dell'unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito del Codice;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

C) BROKER

Convenuto che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker specificato nella Scheda Riepilogativa la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti al contratto saranno da esso svolti per conto del Contraente.

Ogni comunicazione effettuata dal Broker in nome e per conto del Contraente si intenderà come effettuata dal Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Contraente stesso.

DEFINIZIONI

- **Acque interne:** acque lacustri e fluviali dei Paesi Europei;
- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- **Codice delle Assicurazioni:** Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209);
- **Franchigia:** importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- **Sinistro:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** AIG Europe S..A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza della Vetra, 17.

Data di ultimo aggiornamento delle Condizioni di assicurazione: 11/2012

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato _____

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia



Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

IL CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, contenente le Condizioni Generali di Assicurazione, comprensiva del Glossario Dip e Dip aggiuntivo del presente contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto SailGuard,

in conformità con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010.

IL
CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'Informativa.

IL
CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara inoltre di conoscere e di accettare le definizioni, le Condizioni Generali nonché le eventuali Condizioni Particolari del contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto SailGuard.

IL
CONTRAENTE _____

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- Art. 2 - Durata della Polizza - Rinnovo Tacito delle condizioni generali;
- Art. 3 - Adeguamento del Premio delle condizioni generali;
- Art. 9 - Rischi Assicurati delle condizioni generali;
- Art. 10 - Esclusioni e Rivalsa delle condizioni generali;
- Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri delle condizioni generali;
- Art. 14 - Gestione delle vertenze delle condizioni generali;
- Art. B) - Responsabilità civile quando l'unità è a terra delle Condizioni Particolari

IL CONTRAENTE _____

Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivise con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inserite in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferite a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostrî Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostrî Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostrî Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza della Vetra, 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabilede laprotezionedeidati.it@aig.com.

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Sail Guard - Responsabilità Civile" copre i danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità da diporto descritta in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza
- ✓ Danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi
- ✓ Danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio dell'unità quando la stessa non si trova in navigazione
- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali, lacustri, dei fondali marini o del suolo.
- ✓ Responsabilità dell'istruttore

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante:

- ✗ Se il conducente non è abilitato alla guida
- ✗ Per il battello di servizio e/o motore non principale
- ✗ Nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore
- ✗ Nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la autorizzazione alla navigazione temporanea, se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti
- ✗ Nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione
- ✗ Nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel Mar Mediterraneo entro gli stretti nonché nelle acque interne dei paesi europei.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente.

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Non sono previste clausole di disdetta.

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "SAIL GUARD - RESPONSABILITÀ CIVILE"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.



AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia



- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza della Vetra, n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.




AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.



Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può

consultare collegandosi al link https://www.aig.co.uk (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).	
Al contratto si applica la legge Italiana.	
 Che cosa è assicurato?	
Responsabilità civile	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti; • danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio dell'unità quando la stessa non si trova in navigazione;
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano e siluro gonfiabile	Danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, derivanti dall'esercizio dell'attività idrosciatoria effettuata anche con il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
Responsabilità civile quando l'unità è a terra	danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non oggetto di copertura obbligatoria
 Che cosa non è assicurato?	
Responsabilità civile	<p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni causati in occasione e/o nel corso e/o dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche; • danni alle cose ed animali che si trovano a bordo dell'unità od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate (relativamente alla copertura inerente i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo); • relativamente alla copertura relativa alla responsabilità dell'istruttore, non è considerato terzo l'allievo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
Responsabilità civile quando l'unità è a terra	<p>In relazione alla presente estensione di copertura, sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici. Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'unità e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra; • alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità; • cagionati al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e la movimentazione dell'unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito del Codice; • - cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di

	persone delle quali essi debbano rispondere.
 Ci sono limiti di copertura?	
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.</p> <p>L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.</p> <p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	
 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA Piazza della Vetra 17 20123 Milano Italia</p> <p>informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.</p> <p>Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste ipotesi di assistenza diretta/in convenzione.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non sono previste ipotesi di gestione dei sinistri da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione:</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a

inesatte o reticenti	circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Non sono previsti rimborsi a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione ha la durata indicata nel certificato di polizza. L'assicurazione, ferma in ogni caso la scadenza indicata nel certificato di polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio presso la sede della Società o del Broker/Agente al quale la polizza è assegnata, che incasserà il premio con efficacia liberatoria.</p> <p>Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, dovrà mettere a disposizione del Contraente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, le nuove condizioni di premio presso il Broker/Agente al quale la polizza è assegnata; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.</p>
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Nel caso di trasferimento di proprietà dell'unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e potrà optare per la risoluzione del contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Ai soggetti che intendono assicurare il rischio relativo alla responsabilità civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto.</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,07%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza della Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>

assistita	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></p>	